

Capitolo 6

Scambi di servizi

Art. 6.1 Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi, salvo ai servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi.

2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3

⁴⁴ Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente art- non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie dell'OMC.

dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo⁴⁵. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

3. Gli articoli 6.3 (Trattamento della nazione più favorita), 6.4 (Accesso al mercato) e 6.5 (Trattamento nazionale) non si applicano a leggi, regole, regolamentazioni o requisiti che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 6.2 Definizioni

1. Se una disposizione del presente capitolo prevede che una disposizione del GATS⁴⁶ sia inserita nel presente Accordo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi come segue:

- (a) per «membro» si intende Parte;
- (b) per «elenco» si intende un elenco di cui all'articolo 6.16 (Elenchi di impegni specifici) e contenuto nell'allegato XI (Elenchi di impegni specifici); e
- (c) per «impegno specifico» si intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all'articolo 6.16 (Elenchi di impegni specifici).

2. Le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante:

- (a) «scambi di servizi»;
- (b) «servizi»; e
- (c) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi».

3. Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «prestatore di servizi» si intende una persona che fornisce un servizio⁴⁷;
- (b) per «persona fisica di un'altra Parte» si intende una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è:
 - (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC, o
 - (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di

⁴⁵ RS 0.632.20, allegato 1B

⁴⁶ RS 0.632.20, allegato 1B

⁴⁷ Se il servizio non è fornito direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce il servizio e non è esteso ad altre Parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce il servizio.

servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte;

- (c) per «persona giuridica di un'altra Parte» si intende una persona giuridica:
 - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi nazionali, delle norme e dei regolamenti di tale altra Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di una Parte, o
 - (ii) nel caso della fornitura di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
 - (aa) persone fisiche di tale altra Parte, o
 - (bb) persone giuridiche dell'altra Parte di cui alla lettera (c)(i).

4. Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante:

- (a) «misura»;
- (b) «fornitura di servizi»;
- (c) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»;
- (d) «presenza commerciale»;
- (e) «settore» di un servizio;
- (f) «servizio fornito da un altro membro»;
- (g) «prestatore monopolista di un servizio»;
- (h) «consumatore di servizi»;
- (i) «persona»;
- (j) «persona giuridica»;
- (k) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e
- (l) «imposte dirette».

Art. 6.3 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS⁴⁸ e le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato XII (Elenchi di esenzioni alla NPF), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi le Parti accordano immediatamente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V^{bis} del GATS.

3. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo previsto nel paragrafo 2 dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, lo notifica senza indugio alle altre

⁴⁸ RS 0.632.20, allegato 1B

Parti. La prima Parte, su richiesta di un'altra Parte, negozia l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento simile, non meno favorevole di quello previsto da tale accordo.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dall'articolo II paragrafo 3 del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.4 Accesso al mercato

Si applica l'articolo XVI del GATS⁴⁹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.5 Trattamento nazionale

Si applica l'articolo XVII del GATS⁵⁰, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.6 Impegni supplementari

Si applica l'articolo XVII del GATS⁵¹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.7 Regolamentazione nazionale

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le misure d'applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrare in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. (a) Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale.

(b) Le disposizioni della lettera (a) non obbligano una Parte a istituire tali tribunali o procedure se ciò fosse incompatibile con la struttura costituzionale o la natura del suo sistema giuridico.

3. Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi, regole e regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest'ultimo, le autorità competenti di

⁴⁹ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁵⁰ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁵¹ RS **0.632.20**, allegato 1B

tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.

5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo ogni norma elaborata in seno all'OMC conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS⁵². Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.

6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:

- (i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; o
- (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dalla lettera (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti⁵³ applicate da tale Parte.

7. Ciascuna Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un'altra Parte.

Art. 6.8 Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ciascuna Parte tiene debitamente conto delle richieste di un'altra Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato unilateralmente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa la loro adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento sia accordato unilateralmente da una Parte,

⁵² RS 0.632.20, allegato 1B

⁵³ Per «organizzazioni internazionali rilevanti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di almeno tutte le Parti.

quest'ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento unilaterale di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni rilevanti dell'Accordo dell'OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS⁵⁴.

Art. 6.9 Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, relativamente alla fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei loro territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico⁵⁵.

Art. 6.10 Trasparenza

Si applicano i paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e l'articolo III^{bis} del GATS⁵⁶, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 6.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Si applicano i paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS⁵⁷, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 6.12 Pratiche commerciali

Si applica l'articolo IX del GATS⁵⁸, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

⁵⁴ RS 0.632.20, allegato 1B

⁵⁵ Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

⁵⁶ RS 0.632.20, allegato 1B

⁵⁷ RS 0.632.20, allegato 1B

⁵⁸ RS 0.632.20, allegato 1B

Art. 6.13 Pagamenti e trasferimenti

Si applica l'articolo XI del GATS⁵⁹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. Si applicano i paragrafi 1–3 dell'articolo XII del GATS⁶⁰, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.
3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 6.15 Eccezioni

Si applica l'articolo XIV e il paragrafo 1 dell'articolo XIV^{bis} del GATS⁶¹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.16 Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 6.4 (Accesso al mercato), 6.5 (Trattamento nazionale) e 6.6 (Impegni supplementari). Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano:
 - (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
 - (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale;
 - (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all'articolo 6.6 (Impegni supplementari); e
 - (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.
2. Le misure incompatibili con gli articoli 6.4 (Accesso al mercato) e 6.5 (Trattamento nazionale) sono soggette al paragrafo 2 dell'articolo XX del GATS⁶².
3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato XI (Elenchi di impegni specifici).

Art. 6.17 Modifica degli elenchi di impegni

1. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi

⁵⁹ RS 0.632.20, allegato 1B

⁶⁰ RS 0.632.20, allegato 1B

⁶¹ RS 0.632.20, allegato 1B

⁶² RS 0.632.20, allegato 1B

dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni.

2. Le modifiche degli elenchi sono soggette agli articoli 12.1 (Comitato misto) e 14.2 (Emendamenti). Tali modifiche non possono essere effettuate prima di tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 6.18 Riesame

Per liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi e di promuovere i loro interessi su una base reciprocamente vantaggiosa, le Parti riesaminano almeno ogni due anni, o più spesso se così convenuto, i loro elenchi di impegni specifici e i loro elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo conto, in particolare, di ogni liberalizzazione unilaterale nonché dei lavori in corso nell'ambito dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 6.19 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) allegato XI (Elenchi di impegni specifici);
- (b) allegato XII (Elenchi di esenzioni alla NPF);
- (c) allegato XIII (Servizi finanziari);
- (d) allegato XIV (Servizi di telecomunicazione);
- (e) allegato XV (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi);
- (f) allegato XVI (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi); e
- (g) allegato XVII (Servizi connessi all'energia).